

## **Crollo a Genova; Obblighi per la sicurezza nelle costruzioni; Campobasso, (G.C.)**



**Avellino.** Oggi un'altra tragedia ha colpito l'Italia ed ancora una volta ha riguardato infrastrutture stradali con il cedimento del ponte "Morandi" sulla A10 a Genova. In un Paese, il nostro, già morfologicamente molto fragile, si è "costretti" purtroppo ad assistere a tragedie come questa. Eventuali responsabilità saranno accertate, ci auguriamo e non ci addentriamo in commenti che possono rischiare di essere fuori luogo ma va certamente detto, in generale che la "mano" dell'uomo, l'ingegno, il lavoro e la sua qualità e "dedizione", i vari controlli (manutenzione ordinaria e straordinaria) devono rispondere a rigidi obblighi di Legge e rigidi obblighi morali che ciascuno, nel proprio ruolo e per le proprie competenze deve rispettare scrupolosamente perchè quando si sbaglia, quando si è superficiali o peggio ancora, ribadiamo quale concetto generico, generale (nessun caso specifico) c'è chi paga con la vita colpe di altri, tanti altri. Abbiamo chiesto a **Claudia Campobasso**, Responsabile del Genio Civile di Avellino ed Ariano Irpino (fresca di nomina al vertice della Protezione Civile campana) quali sono gli obblighi che la Legge prescrive per la sicurezza delle costruzioni e nella veste di Responsabile del Genio Civile rammenta attraverso questa sintesi:

"L'obbligo di procedere, a cura dei rispettivi proprietari, alle **verifiche sismiche** di edifici strategici (ospedali, caserme, Prefetture, ecc.) e infrastrutture la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (strade nazionali, autostrade, ..) è stata introdotta con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri .C.M. n. 3274/2003. Verifiche da effettuare entro 5 anni, con priorità per edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2- alta e media sismicità. Questo obbligo contenuto in un'ordinanza è stato poi ripreso da una fonte

normativa di rango primario, il D.L. 248/2007 conv. In Legge n. 31/2008 ed ha escluso edifici ed infrastrutture progettate dopo il 1984. Il termine di cui sopra è stato prorogato, in ultimo, al **31/03/2013** ai sensi dell'art. 1 co. 421 della L. 24/12/2012 n. 228. L'obbligatorietà delle verifiche permane qualora la costruzione, successiva al 1984, insista su territori che abbiano subito una riclassificazione sismica in senso sfavorevole. In particolare per lo **scuole**, l'art. 20 bis del D.L. n. 8/2017 convertito in legge 45/2017 ha stabilito che entro il **31 Agosto 2018** ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con prioritari per quelli situati nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016 (sisma centro Italia), deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica. Se dalla verifica sismica deriva la necessità di effettuare opere di miglioramento/adequamento sismico o demolizione e ricostruzione occorre il deposito dei calcoli strutturali presso il Genio Civile. Prima di iniziare i lavori occorre attendere il rilascio dell'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile entro il termine di 60 giorni. Il Genio Civile effettua **controlli sulla esecuzione** dei lavori strutturali autorizzati, previa estrazione a campione, ma esclusivamente su edifici e opere infrastrutturali strategiche e rilevanti. Su tutte le altre è competente il Comune.

### **Valutazione della sicurezza delle costruzioni esistenti**

Le norme tecniche per le costruzioni (quelle vigenti sono state approvate con D.M. Infrastrutture e Trasporti 19/01/2018 ma anche le previgenti del 2008 lo prevedevano) prescrivono, in ogni caso, la **valutazione della sicurezza di edifici e opere esistenti**, sempre a cura dei proprietari, nei seguenti casi (principali):

- riduzione evidente della capacità resistente e/o **deformativa** della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo **degrado e decadimento** dei materiali, deformazioni anche per problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;
- provati **gravi errori di progetto** o di costruzione;
- cambio della destinazione d'uso della costruzione;
- opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione.

E' finalizzata a stabilire se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;
- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);
- sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi. In questo caso si procede a richiedere l'autorizzazione sismica al Genio Civile ed al deposito dei calcoli.

Dal 2008 le Norme tecniche per le costruzioni prescrivono, comunque, il deposito al Genio Civile, oltre che del calcolo strutturale, anche del **piano di manutenzione dell'opera strutturale**.

Dal 2008 è stato introdotto anche il concetto di **vita nominale di un'opera** è convenzionalmente

---

definita come il numero di anni nel quale è previsto che l'opera, purché soggetta alla necessaria manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali.

Per le opere infrastrutturali (ponti) la vita nominale deve essere di 100 anni. Per gli edifici ed opere strategici come ponti e reti ferroviarie di importanza critica per il mantenimento delle vie di comunicazione, particolarmente dopo un evento sismico, il calcolo strutturale oltre alla vita nominale dell'opera progettata di 100 anni deve precedere una classe di progetto IV (la massima prevista a vantaggio di sicurezza).

L'opera deve essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria periodica, nel rispetto del piano di manutenzione elaborato dal progettista strutturale".

Redazione - 14/08/2018 - Avellino - [www.cinquerighe.it](http://www.cinquerighe.it)